

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 07/11/2024

FATTO

In data 18/12/2019, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 34.920,00, da rimborsare in 120 rate di euro 291,00 ciascuna, mediante cessione del quinto a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 495,00 per spese di istruttoria e euro 2.619,00 per commissione intermediazione creditizia.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2023 in corrispondenza della rata nr.48 il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolta a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - la complessiva somma di euro 1.868,40 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dall'estinzione al soddisfo e spese legali e della procedura nonché il rimborso della commissione di estinzione anticipata per euro 175,90.

Costituitosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18, e l'applicabilità del DPR 180/50 e, in particolare, l'art. 6 bis, il quale prevede la rimborsabilità solo dei costi dipendenti dalla durata del contratto e non, dunque, di quelli fissi. Eccepisce, pertanto, la non rimborsabilità delle commissioni di

intermediazione, prospettandone la natura non ricorrente, in quanto trattasi di costi non incassati dalla stessa, bensì da essa riconosciuti a soggetti terzi per l'attività prodromica al perfezionamento del contratto fornendo evidenza della fattura emessa dal mediatore creditizio. Eccepisce quindi la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito, e delle e le spese di istruttoria, in quanto volte entrambe a remunerare attività tutte propedeutiche alla stipula del contratto. L'intermediario in fase di riscontro al reclamo ha proposto, per fini esclusivamente transattivi, il rimborso previsto in conteggio estintivo con una somma pari ad € 187,36 relativa alle spese di istruttoria percepite e non maturate a seguito dell'anticipata estinzione calcolate con il criterio del costo ammortizzato. Tale proposta transattiva non è stata accettata dal ricorrente.

DIRITTO

1) Il contratto è stato stipulato in data 12/10/2015.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

2) Il contratto de quo, stipulato in data 18/12/2019, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Le spese di istruttoria e le provvigioni all'intermediario del credito, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, si ritengono *up front* in quanto la clausola elenca esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto. Pertanto, dovranno essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi (Collegio di Palermo dec 230/24). Le spese di istruttoria comunque devono essere considerate al netto degli oneri erariali non rimborsabili per euro 16,00.

Il Collegio, in linea con tutti i richiamati orientamenti, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive		120	rate scadute		48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue		72	TAN		5,94%						
Denominazione voci			% rapportata al TAN		38,94%						
Spese di istruttoria						479,00 €	Up front	Curva degli interessi	186,52 €		186,52 €
Provvigioni all'intermediario del credito						2.619,00 €	Up front	Curva degli interessi	1.019,84 €		1.019,84 €
Totale											1.206,36 €

3) non merita accoglimento la domanda di rimborso di quote insolute per l'assenza di buste paga attestanti l'addebito di cui si chiede il rimborso.

4) Parte ricorrente chiede il rimborso di euro 175,90 a titolo di commissione di estinzione anticipata.

In merito, si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso in tema di penale di estinzione anticipata, il seguente principio di diritto:

“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” Rientrando l’indennizzo richiesto nelle soglie di legge e senza alcuna giustificazione di esclusione fornita dal ricorrente il Collegio dichiara non dovuto il rimborso della commissione di estinzione anticipata.

5) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 1.206,36, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.206,36, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI